

Comunicazione n. DAL/97006204 del 15-7-1997

inviata alla Commissione del Lazio per l'albo dei promotori finanziari

Oggetto: **D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. - Quesito**

Si fa riferimento alla lettera del 13 maggio 1997, con la quale codesta Commissione regionale ha chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di accogliere le richieste di rilascio del tesserino presentate da alcuni promotori legati da rapporto di agenzia alla [...società fiduciaria ...], al fine di svolgere per la stessa società attività di offerta fuori sede del servizio di gestione di portafogli di investimento.

Al riguardo, codesta Commissione regionale ha trasmesso copia di una nota (in sostanza sottoponendo alla scrivente l'orientamento ivi espresso) con cui la [...], società capogruppo della citata società fiduciaria, ha esplicitato che quest'ultima - essendo autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento - si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente per esercitare l'offerta fuori sede del servizio medesimo.

Nel confermare, in relazione alla richiesta pure formulata nella lettera che si riscontra, che la ... è stata iscritta nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 415/1996 con delibera n. 10298 del 4 novembre 1996 #¹, ..., si osserva quanto segue.

L'affermazione contenuta nella menzionata nota, inviata all'esame della scrivente, deve ritenersi corretta atteso che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996, le imprese di investimento (e le banche) autorizzate alla prestazione di servizi di investimento sono abilitate all'offerta fuori sede di tali servizi, senza che sia necessaria -allo scopo- l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di cui all'art. 1, comma 3, lett. c), del decreto stesso (autorizzazione di cui abbisognano, per contro, ai fini della eventuale offerta fuori sede di strumenti finanziari o di servizi prestati da altri intermediari).

Non può dubitarsi, poi, della riferibilità della disposizione concernente l'offerta fuori sede di propri servizi alle società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 9 del citato decreto, giacché le stesse - in quanto imprese autorizzate a svolgere servizi di investimento, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art 107 del T.U. bancario - rientrano nel novero delle società di intermediazione mobiliare (dovendo anche inserire tale espressione nella propria denominazione sociale) e, quindi, delle imprese di investimento, secondo le definizioni di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e g), del D.Lgs. n. 415/1996.

Ciò posto, considerato che "per l'offerta fuori sede i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari" (art. 23, comma 1, del decreto medesimo), la scrivente ritiene che le richieste di rilascio del tesserino presentate a codesta Commissione regionale debbano, sotto il profilo esaminato, essere accolte.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa

¹ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.